S T A T U T O

Della ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA - CROCE AZZURRA - PRO LOCO - TEMPIO PAUSANIA.

DENOMINAZIONE -NATURA e SCOPO DELLA ASSOCIAZIONE.

ART.1 - E' costituita con sede in Tempio Pausania l'Associazione di Pubblica Assistenza "CROCE AZZURRA PRO LOCO TEMPIO PAUSANIA".

ART.2 - L'associazione, fondata sul volontariato, è apolitica e senza scopo di lucro.

Lo scopo fondamentale è:

- recare soccorso in caso di calamità;
- provvedere alla assistenza e al trasporto degli infermi;
- sovvenire in casi eccezionali gli indigenti;
- compiere tutte le opere atte a sollevare l'infermo, l'infortunato ed il sofferente senza distinzione di religione, razza e condizione.

ART.3 - L'associazione è retta da uno statuto sociale approvato dall'assemblea generale dei soci e da un regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

ART.4 - L'associazione ha la propria bandiera campo Bianco con croce Azzurra al centro e con la scritta "PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA -PRO LOCO TEMPIO PAUSANIA"

e distintivo a bracciale, pure in campo bianco e con croce azzurra al centro.

L'esposizione e l'uscita della bandiera sociale sono disciplinate dal regolamento.

ART.5 - L'associazione potrà istituire delle succursali nelle

località della Comunità Montana Gallura.

PATRIMONIO SOCIALE

ART.6 - L'associazione provvede ai suoi scopi sociali con i proventi derivanti dalle quote annuali dei soci, questue, oblazioni di enti pubblici o privati, e di tutti quei proventi derivanti da attività o iniziative compatibili con gli scopi sociali e atti a reperire comunque i fondi necessari alla Associazione.

SOCI

ART.7 - Il numero dei soci è illimitato. Possono essere iscritti all'associazione in qualità di soci le persone di ambo i sessi che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e che posseggano i requisiti della moralità e della buona condotta.

Sono ammessi in qualità di allievi i giovani di età inferiore ai sedici anni ma superiore ai dieci anni, in possesso dei requisiti di cui sopra.

ART.8 - I soci (a) distinti nelle seguenti categorie :

a) effettivi

b) benemeriti

c) onorari

d) allievi.

Sono soci effettivi coloro che prestano gratuitamente la loro opera per servizio volontario di pronto soccorso e versano una quota stabilita dal regolamento sociale. Sono pure considerati soci effettivi tutti i membri del Consiglio di amministrazione che eventualmente appartenessero alle altre categorie limita-

tamente al periodo della permanenza in carica. Gli stessi saranno tenuti al pagamento delle quota annuale in vigore per la categoria cui appartengono.

Sono soci benemeriti coloro che avranno cooperato all'incremento di questa associazione o che elargiscono in una unica soluzione, in favore della associazione una somma non inferiore al minimo stabilito dal regolamento stesso.

Sono soci onorari quei cittadini che avranno cooperato al bene dell'umanità e che avessero in modo evidente servito alla affermazione dei fini dell'associazione di Pubblica Assistenza.

Sono soci allievi tutti coloro che rientrano nella categoria secondo quanto stabilito dal precedente art.7. La quota annuale da pagarsi sarà determinata dal regolamento sociale.

ART.9 - I soci effettivi particolarmente meritevoli verranno premiati con apposito riconoscimento come da modalità dell'apposito capitolo del regolamento sociale.

Di detto riconoscimento potranno fruire anche i soci allievi che si siano particolarmente distinti durante l'anno.

ART.10 - Sono dichiarati decaduti i soci che non abbiano effettuato i pagamenti dovuti, coloro che siano stati allontanati per provvedimenti disciplinari e coloro ai quali siano venute meno le qualità richieste per l'ammissione.

ART.11 - Le scadenze, le quote e le modalità dei pagamenti sono determinate dal regolamento sociale.

ART.12 - Ogni socio ha diritto ad un voto. E' ammessa la delega

ad altro socio ma ciascun socio non può rappresentare più di altri due soci.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART.13 - L'associazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto di almeno nove membri, eletti dall'assemblea generale dei soci, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Il Consiglio di amministrazione, nella sua prima riunione provvede alla nomina :

- di un Presidente
- di due Vice Presidenti
- di un direttore dei servizi
- di un segretario
- di un cassiere economo
- di un vice segretario
- di due vice direttori dei servizi.

Nella prima riunione del Consiglio presiede il Consigliere più anziano di età. I soci di età inferiore agli anni diciotto non possono far parte del Consiglio di amministrazione.

ART.14 - Il Consiglio dura in carica due anni. Ciò nonostante l'assemblea dei soci può revocare il mandato quando lo ritenesse opportuno. I membri decaduti possono sempre essere rieletti.

ART.15 - Il caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci rispettivamente il Vice Presidente più anziano di età ed in sua assenza il Vice Presidente più giovane ed in sua assenza il direttore dei servizi.

ART.16 - I membri del Consiglio di amministrazione che, senza giustificati motivi non intervengano a tre sedute consecutive decadono automaticamente dalla carica. Le motivazioni vanno indicate per iscritto.

ART.17 - Spetta al Presidente di rappresentare legalmente la associazione e curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio di amministrazione e dalla assemblea dei soci. Egli presiede le adunanze del Consiglio e delle assemblee e unitamente con il Vice Presidente, con il direttore dei servizi, col segretario e con il cassiere, ha la facoltà di creare un esecutivo per prendere, in casi di urgente necessità, tutti i provvedimenti causati dal bisogno ed anche di sospendere per gravi ed urgenti motivi quel personale eventualmente assunto per determinate mansioni retributive.

Detti provvedimenti dovranno essere notificati al Consiglio di amministrazione in adunanza da convocarsi entro breve termine.

Ogni atto dell'esecutivo deve essere verbalizzato in apposito registro.

Le altre attribuzioni delle cariche ai membri del Consiglio di amministrazione verranno determinate dal regolamento sociale.

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART.18 - Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le prime avranno luogo circa una volta al mese; le seconde ogni qualvolta lo richiederà una evenienza urgente, sia per invito del

Presidente che per domanda scritta e motivata da almeno tre consiglieri e presentata al Presidente stesso.

ART.19 - Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione debbono essere prese con l'intervento della metà più uno di coloro che lo compongono e a maggioranza assoluta degli intervenuti, sempre che sia presente il Presidente o il Vice Presidente.

Le votazioni si fanno per alzata di mano, per appello nominale o a voti segreti.

Queste ultime hanno sempre luogo quando si tratta di questioni concernenti persone.

Per la validità delle adunanze non è computato chi è interessato alla deliberazione.

ART.20 - I processi verbali sono stesi e firmati dal segretario e controfirmati dal Presidente.

Di detti verbali verrà data lettura di volta in volta nella successiva adunanza di Consiglio di amministrazione per l'approvazione.

ART.21 - Il Consiglio di amministrazione provvede alla iscrizione dei soci, alla amministrazione ed al suo regolare funzionamento, ottempera alla attuazione di tutte le norme sancite sia dallo statuto sociale sia dal regolamento annesso.

Promuove le eventuali proposte di modifica dello statuto sociale. In caso di necessità può assumere o licenziare personale e prendere provvedimenti a carico del medesimo. Delibera in genere su tutti gli affari che interessano la associazione purchè

questi non siano di competenza dell'assemblea dei soci.

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

ART.22 - L'assemblea generale dei soci delibera sull'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario con l'apertura al 1 gennaio e chiusura al 31 dicembre di ogni anno; sulle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti, nonchè sulle modifiche dello statuto sociale e sovrintende sulle espulsioni dei soci.

ART.23 - Le assemblee generali sono ordinarie e straordinarie. Le prime avranno luogo entro il mese di febbraio di ciascun anno, le seconde potranno essere convocate in qualunque giorno dal Consiglio di amministrazione per decisioni occasionali e ogni qualvolta ne sia presentata domanda scritta e motivata da almeno una decima parte dei soci oppure per motivata richiesta scritta del Collegio dei revisori dei conti.

ART.24 - Alle assemblee generali possono intervenire tutti i soci che siano in regola con i pagamenti dei contributi sociali.

ART.25 - Le decisioni dell'assemblea generale dei soci saranno valide in prima convocazione con la partecipazione di una metà più uno dei soci.

Saranno valide in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. L'assemblea in seconda convocazione non potrà essere dichiarata validamente costituita prima che sia trascorsa mezz'ora dalla prima convocazione e sempre che ne

sia stato dato avviso su manifesto di invito per la prima convocazione. Le norme per la convocazione delleassemblee generali dei soci saranno stabilite dal regolamento sociale.

ART.26 - Lo scioglimento dell'associazione non potrà avvenire se non deliberato in assemblea generale da almeno i due terzi degli iscritti aventi diritto al voto. Intal caso tutto il materiale,eventuali beni di proprietà dell'associazione di pubblica assistenza dovrà essere consegnato in temporanea custodia al Comune di Tempio Pausania,previa stesura di regolare verbale di consegna,pronto ad essere riconsegnato al risorgere della associazione di pubblica assistenza in Tempio Pausania.

ART.27 - Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti : per alzata di mano,per appello nominale,a scrutinio segreto.

Però per le delibere assembleari pertinenti le modifiche allo statuto sociale sono necessarie le presenze di almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto. La stesura dei processi verbali sarà fatta dal segretario ponendovi la propria firma e saranno controfirmati dal Presidente il quale provvederà a darne lettura,di volta in volta,nella sucoessiva assemblea dei soci per l'approvazione.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART.28 - Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea generale dei soci. Tra gli effettivi verranno nominati il Presidente

il Vice Presidente e il segretario. Essi restano in carica tre anni e possono essere rieletti.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART.29 - Il Collegio dei probiviri è composto da cinque membri eletti dall'assemblea generale dei soci; essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Nel suo seno verrà nominato il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e due membri supplenti. Esso ha il potere di giudicare e di applicare le punizioni ai soci che siano ad esso collegio deferitidal Consiglio di amministrazione per le mancanze contemplate dal regolamento sociale.

Le punizioni applicabili sono :

- l'ammonimento scritto ;
- la sospensione del diritto di socio fino a nove mesi;
- l'espulsione.

Al Collegio dei probiviri saranno deferiti tutti i casi che il Consiglio di amministrazione riterrà di segnalare. Il Collegio dei probiviri udite le accuse e le discolpe, sulle mancanze dei soci, potrà emettere il suo verdetto che sarà inappellabile, ad eccezione della espulsione che potrà invece essere appellata al Consiglio di amministrazione entro dieci giorni dalla notifica. La decisione disciplinare pronunciata dal Consiglio in grado di appello non sarà ulteriormente soggetta ad alcuna impugnazione. Il verbale delle sedute del Collegio dei probiviri dovrà essere redatto in apposito registro che sarà conservato nell'archivio

Art. 29 - Segreteria sociale.

NORME GENERALI DI ORGANIZZAZIONE E DI AMMINISTRAZIONE

ART.30 - Tutti i servizi, sia tecnici che amministrativi, sono disciplinati dall'apposito regolamento sociale; sono pure materia di disposizioni regolamentari le modalità di massima delle speciali commissioni costituite per feste di beneficienza, premiazioni ai militi, assegnazioni di punti merito, assegnazioni premi per militi attivi o quanto altro sia opportuno per il regolare andamento dell'associazione e che non formi oggetto di disposizioni statutarie. C/C

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto vigono le disposizioni emanate in materia di pubblica assistenza.

(A) Aggiungi: "sono".

Si approva una postilla.

(B) Aggiungi: "Piazza Gallura n°2".

Si approva la seconda postilla.

(C) Aggiungi: "ART.31 - E' preciso intendimento di questa Associazione collaborare con l'Ente Ospedaliero Paolo Dettori di Tempio ed in modo particolare con il Pronto Soccorso di tale Ente;

I rapporti saranno regolamentati di comune accordo ed avranno come scopo la migliore efficienza delle prestazioni di assistenza."

Si approva la terza postilla.

F.ti: Mario Salvatore EZZENA - Gerolamo BALATA - MUZZU Sebastia

TRATO
a TEMPIO
OTT. 1979
Vol. 184

no - Antonio AZZENA - Paolo CAREDDU - Pietro CARAMELLI - ARU

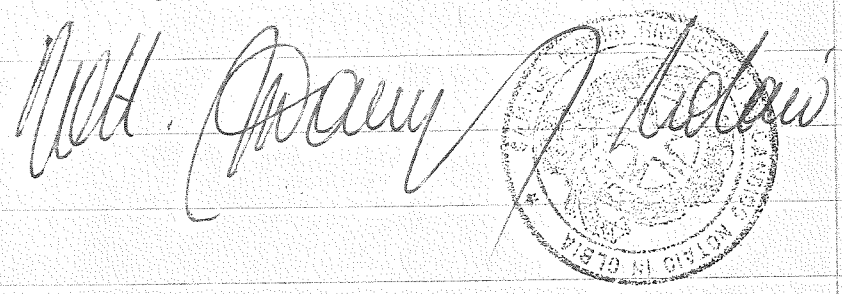
Mario Josè - Carlo CAPRILLI - Antonio RUSSINO - Nicoletta QUI-

DACCIOLU - Giovanni MONTEDURO - SPANO Gerolamo - Mario CANSEL-

LA - Dott.Mario Francesco Campus Notaio.

Copia Conforme all'originale

si rilascia per gli usi consentiti dalla legge





GISTRATO

a TEMPIO

3 OTT. 1979

21 Vol. 184